

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 170/2020/R/GAS

### ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE PER PERIODI SUPERIORI ALL'ANNO TERMICO

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale

19 maggio 2020



#### **Premessa**

Nel presente documento è prospettata un'evoluzione dell'attuale disciplina dell'accesso al servizio di rigassificazione, con particolare riferimento ai servizi di durata superiore all'anno termico, che tenga in opportuna considerazione gli sviluppi in corso nel mercato del Gnl.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

Per facilitare la raccolta e il confronto tra le osservazioni pervenute si richiede di rispondere per quanto possibile agli spunti proposti, limitando le osservazioni di carattere generale a quanto non già coperto dalle risposte.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 giugno 2020. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni sono trasmesse di preferenza attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, dovranno pervenire all'indirizzo sotto indicato tramite e-mail, con allegato il file contenente le osservazioni.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale Unità Mercati Gas all'Ingrosso

> Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.284/290 fax 02.655.65.265

e-mail: <a href="mailto:protocollo@pec.arera.it">protocollo@pec.arera.it</a> sito internet: <a href="mailto:www.arera.it">www.arera.it</a>



### Indice

1	Introduzione	4
2	Il contesto di mercato	5
3	L'attuale regolazione dell'accesso ai servizi di rigassificazione	6
4	L'evoluzione delle modalità di accesso ai servizi di rigassificazione	7
5	Introduzione di un prodotto di capacità di rigassificazione con opzione di rilas	cio
o dirit	to di recesso, e le relative modalità di allocazione	11



#### 1 Introduzione

- 1.1. L'Autorità, tenuto conto delle dinamiche evolutive che stanno caratterizzato l'attuale fase del mercato del Gnl, nonché delle osservazioni che in relazione a tali dinamiche sono pervenute dagli operatori di mercato, con la deliberazione 85/2020/R/gas ha avviato un procedimento in materia di accesso al servizio di rigassificazione finalizzato a:
  - a) l'estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali oltre il quindicesimo anno termico;
  - b) l'introduzione di un prodotto di capacità di rigassificazione con opzione di rilascio o diritto di recesso, e le relative modalità di allocazione;
  - c) la revisione delle disposizioni in materia mancato utilizzo della capacità di cui all'articolo 14 del TIRG, alla luce della possibilità di completa allocazione delle capacità di trasporto per periodi pluriennali;
  - d) l'aggiornamento del prezzo di riserva per l'offerta di capacità per periodi pluriennali.
- 1.2. Con il presente documento di consultazione si prospetta relativamente alle tematiche di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), un riassetto dell'attuale quadro regolatorio al fine di renderne le disposizioni maggiormente in linea con dinamiche emerse dall'attuale contesto di mercato del Gnl.
- 1.3. Con riferimento all'aggiornamento del prezzo di riserva, di cui alla precedente lettera d), l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 157/2020/R/gas con una taratura dei criteri di determinazione dei prezzi di riserva delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione pluriennale, in linea con le previsioni dell'articolo 7 del TIRG, tenendo conto dei costi del servizio di rigassificazione presso i terminali europei e della stima di costo per l'accesso a capacità di rigassificazione di nuova realizzazione, coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema in applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di promozione della liquidità del mercato del gas.
- 1.4. In merito alle disposizioni di cui al precedente punto 1.3, l'Autorità intende valutare l'opportunità di ulteriori azioni di aggiustamento dei parametri utilizzati per il calcolo del prezzo di riserva, sulla base dell'andamento del mercato del gas e del Gnl, considerata anche l'incertezza che caratterizza l'attuale fase dei medesimi mercati, nonché degli esiti delle prossime procedure di conferimento. A questo riguardo i soggetti interessati sono comunque invitati a fornire eventuali osservazioni.



#### 2 Il contesto di mercato

- 2.1. Il mercato globale del Gnl è stato caratterizzato da una significativa espansione che ha visto crescere anno dopo anno il numero dei paesi produttori, dei mercati di consumo e dei volumi scambiati.
- 2.2. L'incremento e la diversificazione del numero dei soggetti (produttori, consumatori e *traders*) operanti sul mercato del Gnl, nonché l'evoluzione verso una maggiore flessibilità contrattuale a supporto delle molteplici esigenze commerciali espresse dagli operatori di mercato, hanno favorito una rilevante espansione del mercato *spot* e di breve periodo che oggi rappresenta oltre il 30% delle transazioni globali<sup>1</sup>. Tali sviluppi, tuttavia, non hanno ridotto la rilevanza per il settore dei contratti di lungo periodo nel garantire la sostenibilità finanziaria dei nuovi impianti di liquefazione e rigassificazione.
- 2.3. In particolare, l'espansione della produzione, di cui si attende un'ulteriore crescita con l'entrata in esercizio nei prossimi anni di investimenti già finanziati nei principali paesi produttori<sup>2</sup>, ha accresciuto in maniera significativa la concorrenzialità sul lato dell'offerta, e di conseguenza l'interesse dei produttori nello sviluppare progetti di esportazione di durata almeno ventennale volti ad assicurare alla propria produzione l'accesso ai mercati di consumo.
- 2.4. La recente sottoscrizione di contratti di lungo periodo, fino a venticinque anni, presso terminali del nord Europa per volumi significativi di Gnl, nonché le notizie relative ad ulteriori negoziazioni in corso confermano la presenza nel mercato di tali dinamiche. In merito si osserva, inoltre, che alcuni operatori attivi sul mercato italiano, nell'ambito di una recente proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione del Terminale OLT *Offshore* LNG Toscana<sup>3</sup> su temi, tra l'altro, legati al conferimento della capacità, hanno manifestato la necessità di modificarne gli attuali limiti di durata (quindici anni) previsti dal TIRG per consentire l'allocazione di capacità per almeno venti anni, in linea con le esigenze espresse dai produttori.
- 2.5. Merita, infine, evidenza l'emergere di significativi elementi d'incertezza che stanno caratterizzando il settore dall'inizio dell'anno, connessi all'emergenza COVID-19 ed agli effetti recessivi che ne sono derivati per l'economia mondiale, che in concomitanza ad altri fattori<sup>4</sup>, hanno prodotto l'indebolimento della domanda e il crollo dei prezzi di gas naturale e Gnl, con ripercussioni attese anche sul fronte degli

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fonti GIIGNL e IGU.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In particolare, negli Stati Uniti, Australia, Qatar e Africa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana n.6 del 4 ottobre 2019 e il relativo aggiornamento del 4 novembre 2019, in materia di maggior flessibilità per gli utenti del terminale relativamente alle procedure di conferimento di capacità di rigassificazione; nonché, la proposta di modifica e l'integrazione della regolazione esistente con prodotti di interesse del mercato.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nello specifico, con riferimento all'Europa, un inverno 2019/2020 particolarmente mite ed un sistema di stoccaggi che a fine della campagna di erogazione presentava livelli di riempimento mediamente intorno al 60%.



investimenti. Tuttavia, tale contesto non sembra pregiudicare l'opportunità per i soggetti che operano lungo tutta la catena del valore del Gnl di concludere programmi di importazione di interesse per il nostro sistema gas.

#### 3 L'attuale regolazione dell'accesso ai servizi di rigassificazione

- 3.1. Con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha proceduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e adottato il testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), con il quale sono stati superati gli obsoleti meccanismi di allocazione basati su logiche di accesso prioritario e del *pro-rata* e introdotti meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione.
- 3.2. Le procedure di conferimento, come definite nel TIRG, si differenziano in ragione della durata del conferimento; i prodotti di durata inferiore all'anno termico sono allocati con asta secondo il criterio *pay as bid*, mentre i prodotti di durata annuale e pluriannuale sono offerti tramite aste ascendenti e aggiudicati al prezzo marginale.
- 3.3. Le procedure di conferimento contenute nel TIRG, come recentemente modificate con la deliberazione 85/2020/R/gas, riguardano un periodo di quindici anni, per il quale le capacità sono, offerte come:
  - a) prodotti annuali acquistabili separatamente, nel mese di luglio di ciascun anno;
  - b) limitatamente agli anni dal secondo anno termico, come prodotti pluriennali individuati sulla base di procedure definite nei codici di rigassificazione, nell'ambito di una specifica procedura.
- 3.4. In relazione all'allocazione di capacità per periodi pluriennali, di cui alla lettera b) del punto precedente, il TIRG, al comma 5.7, demanda alle imprese di rigassificazione il compito di predisporre modifiche ai propri codici, coerenti con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo.
- 3.5. Il TIRG prevede, inoltre, che l'Autorità stabilisca, per i terminali che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi, i criteri di definizione dei prezzi di riserva<sup>5</sup> quali base d'asta per le suddette procedure. La valorizzazione del prezzo di riserva tenendo conto delle grandezze economiche espresse dai mercati riflette l'esigenza di non assegnare la capacità a valori inferiori a quelli che il mercato potrebbe riconoscere; d'altro canto va tenuto in considerazione che la fissazione di prezzi di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il comma 7.4 del TIRG prevede che la definizione dei prezzi di riserva tenga conto: a) dell'estensione temporale del conferimento; b) delle grandezze tariffarie; c) dei prezzi del gas e del Gnl; d) dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei; e) dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate al servizio di rigassificazione e trasporto; f) possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento.



riserva troppo alti può comportare la successiva allocazione a prezzi inferiori o addirittura la mancata allocazione di capacità, con esiti indesiderati sia per gli operatori di mercato e per gestori dei terminali, che per il sistema, in ordine agli oneri da sostenere (considerato che attraverso il fattore di garanzia ne garantisce una parziale copertura dei costi) e alla sicurezza degli approvvigionamenti<sup>6</sup>.

- 3.6. Dagli esiti delle aste, a due anni dalla loro adozione, è emersa una evoluzione particolarmente positiva nel conferimento dei prodotti di durata inferiore all'anno termico, tant'è che il Terminale OLT Offshore LNG Toscana ha allocato il 95% della capacità disponibile per l'anno termico 2018/2019 e l'intera capacità del terminale per quello in corso, mentre il Terminale di Panigaglia ha conferito il 71% nello scorso anno termico e il 39% nel presente anno termico; con riferimento a quest'ultimo impianto è opportuno ricordare come i vincoli relativi alla dimensione delle metaniere ricevibili<sup>7</sup> costituiscano un limite per la concorrenza nell'accesso al terminale e alla diversificazione degli approvvigionamenti. Contrariamente a quanto registrato per il conferimento di prodotti di breve periodo, l'offerta di capacità per periodi pari o superiori all'anno termico non è risultata economicamente attrattiva per gli operatori di mercato nonostante l'interesse manifestato per questo tipo di prodotti.
- 3.7. L'indisponibilità di quotazioni per prodotti *forward* di medio-lungo periodo non consente di avere riferimenti del valore del Gnl con la profondità necessaria alla definizione dei prezzi di riserva per i conferimenti con orizzonte pluriennale. Nella definizione del prezzo di riserva per tali prodotti la tariffa ha, quindi, rappresentato il principale riferimento per la determinazione della base d'asta pregiudicando l'attrattività per il mercato dei prodotti su orizzonti pluriennali; ciò anche considerando che i terminali italiani presentano un livello tariffario, fatta eccezione per il Terminale di Panigaglia che tuttavia presenta peculiari caratteristiche tecniche, più alto rispetto a quelli degli altri impianti concorrenti nel resto d'Europa.

#### 4 L'evoluzione delle modalità di accesso ai servizi di rigassificazione

- 4.1. Nel presente capitolo sono prospettati gli orientamenti dell'Autorità per una revisione della vigente regolazione sul conferimento di prodotti di capacità pluriennali.
- 4.2. Le modifiche prospettate tengono conto, da un lato, delle esigenze rappresentate da utenti della rigassificazione e dai gestori dei terminali, in favore di alcune migliorie

<sup>6</sup> Con la deliberazione 157/2020/R/gas l'Autorità ha definito valori minimi e massimi del prezzo di offerta entro i quali le imprese di rigassificazione possono fissare il prezzo quale base dell'asta a cui le capacità sono conferite; questo nella prospettiva di un mercato che sembra consentire allocazioni di capacità pluriennali in grado di generare flussi economici tali da rendere nulla l'erogazione del fattore di copertura dei ricavi (*FCtL*) a favore del terminale.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'impianto di Panigaglia può ricevere metaniere con capacità fino a 65.000-70.000 mcl, laddove il grosso della flotta mondiale è costituito da metaniere con capacità di carico comprese tra i 135.000 e 170.000 mcl.



alla regolazione per l'accesso ai servizi di rigassificazione continuativa funzionali ad allinearle all'evoluzione osservata. Dall'altro lato permane l'interesse per il sistema di favorire il pieno utilizzo della capacità di rigassificazione disponibile presso i terminali nazionali. Il pieno utilizzo della capacità disponibile è infatti a vantaggio della sicurezza e stabilità del sistema nonché della liquidità del mercato del gas naturale nazionale; oltre a ridurre gli oneri sostenuti dal sistema nei casi di applicazione del fattore di copertura dei ricavi. Tali benefici non sembrano essere compromessi da progetti di importazione che possano comportare il conferimento dell'intera capacità disponibile presso i terminali, o di ampia parte di questa, ad un unico soggetto anche per lunghi periodi temporali (20-25 anni), laddove siano attivi adeguati meccanismi regolatori che disincentivino il trattenimento della capacità che l'utente non intende utilizzare.

### Estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali oltre il quindicesimo anno termico

- 4.3. La regolazione contenuta al comma 5.2 nel TIRG prevede la possibilità di conferire capacità per una durata massima di quindici anni. Coerentemente con le osservate dinamiche di mercato, precedentemente richiamate, l'Autorità vede con favore la possibilità di procedere all'assegnazione della capacità su una base pluriennale più estesa superando gli attuali limiti disposti dalla regolazione e rendendo possibile l'allocazione di capacità per un periodo allineato alla durata dei progetti di esportazione.
- 4.4. Al riguardo si osserva che in alcuni terminali europei la capacità disponibili è stata conferita per periodi anche di 20 o 25 anni.
- Q1. Si condivide la soluzione prospettata di estendere la base temporale per i prodotti di capacità pluriennale? Se si ritiene di dover porre un limite, quale orizzonte si propone?

# Revisione delle disposizioni in materia mancato utilizzo della capacità di cui all'articolo <u>14 del TIRG</u>

- 4.5. L'evoluzione prospettata nel presente documento di consultazione potrebbe determinare una completa, o comunque maggiore, allocazione della capacità di rigassificazione per periodi pluriennali. Anche alla luce di tale possibile esito si ritiene opportuna una revisione degli attuali meccanismi anti-trattenimento della capacità come definiti nel TIRG,
- 4.6. Tali misure sono volte ad assicurare che le capacità di rigassificazione siano utilizzate laddove le condizioni del mercato del Gnl rendano l'approvvigionamento



di tale risorsa conveniente per il sistema del gas naturale. Non si tratta solo di incentivare gli utenti titolari di capacità pluriennale a rendere tempestivamente disponibile la capacità che non prevedono di utilizzare ma anche di renderla disponibile a condizioni compatibili con l'andamento dei mercati del Gnl e del gas naturale.

- 4.7. L'attuale regolazione fissa al mese M-1<sup>8</sup> il termine per il rilascio della capacità conferita oltre il quale la quota di capacità non rilasciata che risulti non utilizzata concorre alla possibile applicazione delle disposizioni relative al c.d. *use it lose it* di lungo periodo. Le attuali disposizioni in materia di rilascio sono frutto di una regolazione che ha progressivamente incrementato la flessibilità del meccanismo, consentendo tempi di rilascio più vicini alla consegna, in un contesto caratterizzato dalla presenza di capacità inutilizzata per ragioni connesse ai costi a cui tale capacità era offerta e delle dinamiche di mercato che favorivano l'*export* verso i più profittevoli mercati asiatici.
- 4.8. Nell'attuale contesto di mercato, che sembra maggiormente favorevole alla finalizzazione di programmi di importazione di lunga durata che potenzialmente potrebbero interessare l'intera capacità di rigassificazione disponibile<sup>9</sup>, e con l'introduzione di disposizioni regolatorie che ne favoriscano il conferimento, non escludendo la possibilità che la capacità sia allocata ad un unico soggetto, appare opportuna una valutazione delle attuali tempistiche, nonché delle condizioni economiche, con le quali è possibile rilasciare la capacità favorendo l'accesso a soggetti terzi in caso di mancato utilizzo della capacità da parte degli utenti che ne sono titolari.
- 4.9. Con particolare riferimento alle tempistiche, gli orientamenti dell'Autorità nel riformare gli attuali termini per il rilascio guardano ad una soluzione che possa coniugare le esigenze di flessibilità dell'utente titolare della capacità di rigassificazione con la necessità di garantire a soggetti terzi, potenzialmente interessati al conferimento, tempistiche adeguate alla gestione di approvvigionamenti *spot* e di breve periodo.
- 4.10. Pertanto, ferme restando le disposizioni in materia di revoca del rilascio di capacità di cui al comma 8.5 del TIRG, si prospetta una modulazione delle tempistiche per rilascio della capacità secondo un meccanismo a soglie che preveda un incremento dell'anticipo con il quale l'utente procede al rilascio dello *slot* di discarica in funzione del numero di *slot* già precedentemente rilasciati. A titolo esemplificativo, può essere immaginato un meccanismo che preveda con riferimento ad un contratto con una discarica al mese sull'anno termico, che il rilascio dello *slot* di discarica debba avvenire:

<sup>8</sup> Più precisamente il comma 14.4 prevede che la capacità debba essere resa disponibile "entro il termine, stabilito nei codici di rigassificazione, che ne consenta il conferimento in tempo utile per la presentazione nel mese M-1 del relativo programma delle consegne";

<sup>9</sup> Diversa da quella del terminale di Panigaglia per il quale, come detto, valgono specifiche dinamiche di mercato.



- nel mese M-1 fino al mancato utilizzo di due *slot* (o fino al 20% della capacità conferita);
- nel mese M-2 fino al mancato utilizzo dal terzo al quarto *slot* (o per la capacità conferita > al 20% e ≤ al 35%);
- nel mese M-3 per i restanti *slot* (o per il restante 35% della capacità conferita).
- 4.11. Ai fini dell'individuazione del termine di rilascio in ciascun mese si ritiene, in linea con l'assetto attuale del comma 14.4, lettera b, del TIRG, che esso sia definito sulla base delle tempistiche delle procedure di conferimento che si svolgono prima del programma delle consegne le cui scadenza sono definite nel codice di rigassificazione. Si ritiene inoltre opportuno, al fine di assicurare tempi adeguati per la partecipazione alle procedure di allocazione, prevedere che la pubblicazione della disponibilità dello *slot* debba avvenire con un anticipo minimo rispetto al termine per la presentazione delle offerte. Si ritiene che cinque giorni lavorativi possa essere considerato un termine adeguato a consentire ampia partecipazione alle procedure.
- 4.12. Ad integrazione del meccanismo delineato al precedente punto 4.10 si prospetta, inoltre, l'introduzione di previsioni che tengano conto del valore economico della capacità oggetto del potenziale rilascio, prevedendo che per il titolare della capacità l'applicazione delle misure di use it lose it si attivino solo nei casi in cui il mancato rilascio possa costituire una concreta barriera all'accesso. In altri termini, qualora l'utilizzo della capacità nella disponibilità di un utente non risulti economicamente profittevole sulla base dell'andamento del mercato del Gnl, e quindi privo di attrattività, il mancato rilascio, nei mesi M-2 e M-3, non concorrerebbe all'applicazione delle disposizioni relative al c.d. use it lose it di lungo periodo. Rimarrebbe in ogni caso l'obbligo di rilascio nel mese M-1. Al fine di valutare se il momento in cui dovrebbe avvenire il rilascio è favorevole o meno per l'approvvigionamento del Gnl, potrebbe essere calcolato il differenziale fra il prezzo del gas al PSV, al netto dei costi variabili associati all'utilizzo della discarica e i costi fissi di trasporto, e il prezzo del Gnl per la consegna in Italia (o sua proxy in caso di indisponibilità di quotazioni) che rifletta anche il costo opportunità per il mercato asiatico. Qualora la media di questo differenziale nei cinque giorni precedenti la data di rilascio risultasse negativa il mancato rilascio della capacità non determinerebbe l'applicazione dello use it or lose it.
- 4.13. Con riferimento alla valorizzazione economica degli *slot* rilasciati, si prospetta il superamento delle disposizioni contenute nel TIRG laddove, al comma 7.1 lettera c), si prevede che l'utente che rilascia la capacità definisca il prezzo di riserva con cui viene resa disponibile al mercato in misura non superiore al corrispettivo dovuto dal medesimo utente. Al fine di allineare le condizioni di rilascio a quelle di mercato, che potrebbero discostarsi da quelle al momento del conferimento originario rispetto alle quali si è formato il corrispettivo, si ritiene che il prezzo massimo di offerta della capacità non utilizzata debba essere calcolato sulla base dell'andamento delle quotazioni del mercato del Gnl e del gas naturale secondo



- criteri definiti dall'Autorità analoghi a quelli previsti per il prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità in corso di anno termico.
- 4.14. Infine, si ritiene opportuno precisare che l'utente che è tenuto a rendere disponibile la capacità di rigassificazione a terzi ai sensi dell'articolo 14.1 del TIRG non può partecipare alle procedure per la sua allocazione e riceve il ricavo derivante dalla sua eventuale allocazione fino al corrispettivo dovuto dal medesimo utente per la capacità resa disponibile.
- Q2. Si condivide la prospettata revisione delle disposizioni in materia di rilascio della capacità conferita?

## 5 Introduzione di un prodotto di capacità di rigassificazione con opzione di rilascio o diritto di recesso, e le relative modalità di allocazione

- 5.1. Nel presente paragrafo è prospettata la possibilità per i gestori dei terminali di rigassificazione di offrire prodotti di capacità che consentono all'utente di decidere in un momento successivo al conferimento se utilizzare la capacità, o meno, a fronte del pagamento di un premio (di seguito: prodotti con opzione), al fine di ampliare la gamma dei prodotti disponibili per il conferimento, mettendo a disposizione del mercato ulteriori strumenti di flessibilità per l'accesso al servizio di rigassificazione.
- 5.2. In relazione alla struttura di prodotto con opzione, delle prime indicazioni sono contenute nelle osservazioni presentate dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione, precedentemente richiamata, proposta dal Terminale OLT Offshore LNG Toscana per l'aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, e nello specifico sull'introduzione di un nuovo prodotto di capacità annuale e pluriannuale con diritto di recesso esercitabile su base annuale prima dell'avvio di ciascun anno termico dietro pagamento di un premio, in luogo del corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla procedura di allocazione.
- 5.3. In termini generali, i soggetti intervenuti nella predetta consultazione hanno espresso la necessità che tutti i prodotti offerti dai terminali trovino una loro disciplina nell'ambito del quadro regolatorio definito dall'Autorità al fine di garantire una sufficiente standardizzazione delle modalità di accesso alla capacità di rigassificazione.
- 5.4. In merito all'offerta di prodotti con diritto di recesso, o di tipo analogo, i soggetti intervenuti hanno sottolineato la necessità che il meccanismo sia adeguatamente definito, specialmente nel dimensionamento del premio applicato in caso di recesso al fine di prevenire comportamenti strategici, ravvisando un rischio connesso con la possibilità di accaparramento della capacità (*capacity hoarding*). A tal riguardo



alcuni soggetti hanno proposto di limitare ad una parte della capacità disponibile l'allocazione di questo tipo di prodotti.

#### Struttura del prodotto e modalità di offerta

- 5.5. Il prodotto di capacità, di cui si prospetta di seguito l'introduzione, si discosta da quello richiamato al punto 5.2, e prevede che l'utente acquisisca il diritto di scegliere, entro una predefinita scadenza, se utilizzare, dietro pagamento di un premio, una determinata discarica.
- 5.6. L'offerta di prodotti con opzione riguarderebbe una parte della capacità che residua dal conferimento pluriennale e dovrà avvenire, coerentemente con le previsioni contenute nel TIRG per l'allocazione di capacità annuale, tramite procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, disciplinate nel codice di rigassificazione. Si ritiene si possa a tal fine utilizzare la modalità di negoziazione ad asta aperta ascendente impiegata per l'allocazione dei prodotti annuali e pluriennali. Le aste per l'allocazione di questo prodotto dovrebbero svolgersi dopo quelle dei prodotti tradizionali.
- 5.7. Nell'ambito di queste procedure verrebbe quindi allocata un'opzione in relazione ad un determinato prodotto a prezzo  $P_a$ . Si tratta del prezzo che l'utente è tenuto a pagare anche se non utilizza la capacità. Qualora, l'utente intenda utilizzare la discarica, dovrà corrispondere un premio aggiuntivo che si ritiene possa essere definito sulla base dell'andamento dei mercati del Gnl e del gas naturale. Ad esempio, il premio  $C_{opt}$  potrebbe essere determinato dalla seguente formula:

$$C_{opt} = MAX \big\{ 0; \; \alpha \big( \; P_{netback} - P_{gnl} \big) - P_a \big\}$$

dove:

 $P_a$  è l'offerta di acquisto dell'utente per il prodotto con opzione che paga anche nel caso in cui decida di non effettuare la discarica;

 $\alpha$  è un moltiplicatore inferiore a 1;

 $P_{gnl}$  è il prezzo, rilevato alla scadenza per l'esercizio dell'opzione, del Gnl con consegna in Italia (o sua proxy in assenza di quotazioni) nel mese in cui è prevista la discarica;

P<sub>netback</sub> è il prezzo, rilevato alla scadenza per l'esercizio dell'opzione, del gas naturale al PSV diminuito dei costi variabili della rigassificazione e del costo fisso e variabile di trasporto per l'immissione nella rete nazionale.

5.8. L'opzione di effettuare la discarica sarebbe esercitabile su base infrannuale, ad es. con un anticipo predefinito rispetto al mese di discarica, ad esempio nel mese M-3



- o M-2. Il moltiplicatore  $\alpha$  potrebbe essere definito, comunque prima dell'offerta del prodotto, in funzione dell'anticipo di esercizio dell'opzione con valori crescenti (ma sempre inferiori a 1) con l'approssimarsi del mese di discarica.
- 5.9. Il diritto di opzione acquisito dall'utente della rigassificazione sarebbe trasferibile secondo modalità contenute nei codici di rigassificazione e a condizioni economiche definite dal cedente.
- 5.10. Stante la determinazione del prezzo di esercizio dell'opzione con l'andamento dei mercati nazionale e internazionale si ritiene che questo prodotto possa esse reso disponibile per un orizzonte temporale non troppo esteso al fine di limitare il rischio di cambiamenti strutturali dei mercati che rendano la formula utilizzata per l'opzione non più rappresentativa del "valore" della capacità di rigassificazione. In prima applicazione si ritiene che esso possa essere offerto per periodi sino a cinque anni termici.
- 5.11. In alternativa potrebbero essere previste delle durate di conferimento maggiori prevedendo al contempo procedure per l'aggiornamento della formula sulla base dell'evoluzione dei mercati.
- 5.12. Le capacità per il prodotto con opzione sarebbero allocate sulla base di un prezzo di riserva definito dall'Autorità. Per la determinazione dei prezzi di riserva per prodotti tradizionali, l'Autorità ha valutato di definirne il livello tenendo conto della possibilità che nel tempo si possano presentare condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento di allocazione. L'introduzione del prodotto con opzione consentirebbe al sistema di beneficiare, almeno in parte, di condizioni per l'approvvigionamento del Gnl al momento della discarica più favorevoli rispetto a quelle riflesse nel corrispettivo emerso dall'asta. Tale circostanza andrà considerata nella definizione dei prezzi di riserva per questo prodotto, risultando mitigati gli elementi di cautela che incidono nel caso dei prodotti tradizionali.
- Q3. Si ritiene d'interesse il prodotto prospettato? Se si, quale durata del prodotto e quale anticipo per l'esercizio del diritto ritenete opportuni? Quali valori del coefficiente  $\alpha$  e quali indici di mercato per valorizzare  $C_{opt}$  ritenete adeguati?